



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 3 GIU, 2019 Deliberazione N. 318

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

### OGGETTO

---

LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE TERMAL PRIVATA ACCREDITATA ANNO 2019 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO NEGOZIALE E RELATIVI TETTI MASSIMI DI SPESA

---

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*);

**CONSIDERATO** che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" - convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135;

**VISTO** l'art. 17 c. 1 a) del D.Lgs 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011 n. 11, nel quale si prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

**CONSIDERATO** che i Livelli Essenziali di Assistenza, Art. 3 punto g) del DPCM LEA 2017, annoverano l'Assistenza Termale tra le prestazioni a carico del SSN con riferimento a patologie e tipologia di destinatari;

**PRESO ATTO** dell'art. 4 della L. 323/2000 che, in particolare, al comma 4 stabilisce *"L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*;

**ATTESO** che per l'anno 2019, così come previsto dalla citata L. 323/2000, non risultano stipulati accordi tra le istituzioni coinvolte né il conseguente recepimento da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

**RITENUTO** necessario, al fine di assicurare ai cittadini aventi diritto le Cure Termali quali Livelli Essenziali di Assistenza a carico del SSN, avviare la negoziazione per regolare i rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete termale privata accreditata per l'anno 2019, approvando lo schema contrattuale e i tetti massimi di spesa;

**RITENUTO**, in attesa dei suddetti accordi, di dover confermare il tetto annuale individuato con Deliberazione GR n. 218/2017 del 28 aprile 2017 per il triennio 2016/2018, in conformità a quanto previsto dall'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 29.02.2017;

**PRECISATO** che si procederà con successivo atto alle eventuali modifiche discendenti dalle procedure di cui all'art. 4 della L. 323/2000, comma 4;

**PRECISATO** altresì che il limite massimo complessivo annuale di spesa che la Regione Abruzzo mette a disposizione per la copertura di contratti per l'acquisto di prestazioni termali da privato ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto, per l'importo massimo di € 3.290.401,00 per anno;

**CONSIDERATO** che con nota del Servizio Programmazione Sanitaria, Prot. n. RA 0102930/19/DPF009 del 03.04.2019, sono stati trasmessi gli elenchi delle strutture accreditate per tipologia di prestazioni, che comprendono anche le Strutture Termali "Terme di Caramanico" con sede operativa in Caramanico Terme (PE), "Terme di Popoli" con sede operativa in Popoli (PE) e "Nuove Terme di Canistro" con sede in Canistro (AQ) della Società "Istituto Neurotraumatologico italiano - INI Spa con sede in Roma Via Torino n. 122;



**CONSIDERATO** che è condizione essenziale, affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni per conto del SSR, l'esistenza e la sottoscrizione di un contratto nel quale sia stabilito il tetto massimo di spesa sostenibile dall'amministrazione regionale;

**RITENUTO** a tale riguardo di dover pervenire alla sottoscrizione dell'accordo negoziale tra la Regione Abruzzo, le Aziende USL e gli Erogatori privati, secondo lo Schema contrattuale che è accluso al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), il quale regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza termale, rese in favore di pazienti sia residenti nella Regione Abruzzo che residenti fuori Regione, e gli obblighi contrattuali derivanti;

**CONFERMATO** che *"le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono trattenute dalla struttura a titolo di anticipazione rispetto al budget annuale assegnato e non rappresentano pertanto una remunerazione aggiuntiva delle prestazioni"* art. 13 dello Schema di Accordo negoziale – Allegato 2;

**VISTO** l'art. 8 c. 4 della L.R. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali sono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

**PRECISATO** che la Regione Abruzzo non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali produzioni eccedenti il budget complessivo, che pertanto non possono in alcun modo essere riconosciute e remunerate;

**RITENUTO** di assegnare alle suddette strutture termali il tetto di spesa massimo comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed a quelli extraregionali, per un ammontare di € 3.290.401,00 per l'anno di vigenza del contratto, secondo la ripartizione dell'Allegato 1 al presente provvedimento;

**TENUTO CONTO** che il presente provvedimento, unitamente agli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali, viene notificato a ciascun erogatore a mezzo Posta elettronica certificata;

**RITENUTO** di fissare entro 7gg dalla notifica del presente atto la data ultima per la sottoscrizione del contratto;

**PRECISATO** che

- ciascuna struttura, ammessa alla negoziazione, potrà depositare, entro lo stesso termine di gg. 7 dalla notifica, eventuali osservazioni in ordine all'instaurando rapporto; in tal caso la Regione Abruzzo provvederà al relativo riscontro in tempo utile dalla ricezione delle osservazioni, con indicazione di un nuovo termine per la sottoscrizione dell'accordo negoziale;

**STABILITO** di prevedere che, qualora le strutture ammesse alla negoziazione non presentino osservazioni nei termini riportati ai punti precedenti, la sottoscrizione dell'accordo negoziale potranno comunque avvenire a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 8 quater comma 8 del Dlgs. 502/92 e ss.mm.ii. in conformità al quale le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale;



**RICHIAMATO** l'art. 7 della L. 32/2007 "Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale", così come modificato dall'art. 10 c. 1 della L.R. n. 12 del 2 maggio 2016 che prevede, tra l'altro, la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso - c. 4 lett. c);

**CONSIDERATO** che, nei confronti degli erogatori privati che non pervengano alla sottoscrizione dell'Accordo negoziale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e ss.mm. e ii.;

- **VISTA** la DGR n. 644 del 20.10.2016 (Preso d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale *nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari*;

**RILEVATO** che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di ultimare in tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi;

**ACQUISITI** i pareri di cui alla Legge 77/99 e ss.mm. e ii.;

## A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

### DELIBERA

*per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. di prendere atto della nota del Servizio Programmazione Sanitaria, Prot. n. RA 0102930/19/DPF009 del 03.04.2019 ad oggetto "Richiesta Elenco aggiornato erogatori privati accreditati per disciplina. Comunicazioni.";
2. di dare atto che pertanto gli erogatori privati di prestazioni termali, con i quali si procede alla negoziazione per la sottoscrizione dell'accordo negoziale per l'anno 2019, sono individuati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare nella misura di complessivi euro 3.290.401,00 il tetto di spesa massimo per l'anno di vigenza contrattuale 2019, per l'acquisto di prestazioni termali da privato accreditato in favore di pazienti regionali ed extraregionali;
4. di stabilire che detto ammontare viene ripartito tra le singole strutture come specificato nell'allegato prospetto (**Allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare l'allegato schema di accordo negoziale per l'acquisto di prestazioni termali, (**Allegato 2**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



5. di stabilire che il presente provvedimento viene notificato alle strutture interessate, a mezzo pec, unitamente alla proposta di contratto in formato P7m per la sottoscrizione con modalità elettronica;
6. di fissare entro 7gg dalla notifica del presente atto la data ultima per la sottoscrizione del contratto;
7. di stabilire che ciascuna struttura, ammessa alla negoziazione, potrà depositare, entro lo stesso termine di gg. 7 dalla notifica, eventuali osservazioni in ordine all'instaurando rapporto; in tal caso la Regione Abruzzo provvederà al relativo riscontro in tempo utile dalla ricezione delle osservazioni, con indicazione di un nuovo termine per la sottoscrizione dell'accordo negoziale;
8. di stabilire altresì che, qualora le strutture ammesse alla negoziazione non presentino osservazioni nei termini riportati ai punti precedenti, la sottoscrizione dell'accordo negoziale potranno comunque avvenire a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;
9. di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies c. 2 quinquies del D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
11. di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), oltre che soggetto alle ulteriori forme di pubblicità previste dalla vigente normativa.
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale.




DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: SALUTE E WELFARE .

SERVIZIO: CONTRATTI EROGATORI PRIVATI

UFFICIO: Contratti e tariffe erogatori privati della rete territoriale riabilitativa ex art. 26, protesica e termale


L'Estensore

**Dott. Armando Tiberii**

  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

**Dott.ssa Maddalena Tabasso**

  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Dirigente del Servizio

**Vacante**


\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Direttore Regionale  
**Dott. Angelo Muraglia**

  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Componente la Giunta

**Dott.ssa Nicoletta Veri**


  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

**Il Presidente della Giunta**

  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Segretario della Giunta

  
\_\_\_\_\_  
(firma)



## STABILIMENTI TERMALI

STRUTTURE	ANNO 2019
SOCIETA' TERME DI CARAMANICO S.P.A.	€ 2.516.304,71
TERME DI POPOLI S.R.L.	€ 769.864,53
ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO - INI S.P.A.	€ 4.231,76
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.290.401,00</b>

## ALLEGATO 2

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE TERMALI  
DALLA RETE PRIVATA ACCREDITATA PER L'ANNO 2019**

**TRA**

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, in persona del **Presidente della Giunta Regionale**, Dott. Marco Marsilio;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
  1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_;
  2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_;
  3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_;
  4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_;

**E**

- la Società \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, in persona del sig. \_\_\_\_\_ legale rappresentante pro - tempore, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della stessa con sede operativa denominata ..... sita in .....(di seguito indicata come Struttura)

**PREMESSO CHE**

- I. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. .... /2019 del ..... avente ad oggetto: "*Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete termale privata accreditata anno 2019 – Approvazione dello Schema di Accordo negoziale e relativi tetti massimi di spesa*", di cui il presente schema di contratto costituisce allegato e parte integrante e sostanziale, sono stati definiti lo schema contrattuale e i tetti di spesa per i quali l'Erogatore è autorizzato all'esercizio di prestazioni sanitarie termali a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- II. Per le finalità del presente contratto, l'Erogatore, oltre a produrre ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 - 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, di cui all'elenco Allegato 2A, con apposita e distinta dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici regionali ed allegata al presente accordo contrattuale, si impegna a mantenere e/o a conformarsi a quanto previsto dai Manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla D.G.R. n. 591/P/2008, s.m.i., anche ai fini della legittima ed effettiva remunerabilità delle prestazioni erogate;
- III. Ferma restando l'acquisizione della documentazione di cui all'Allegato 2A, che è parte integrante del presente accordo, l'Erogatore dichiara:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti;
  - b) di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
  - c) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale della Erogatore.
- IV. L'Erogatore si impegna a garantire l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature



e si impegna, altresì, a tenere a disposizione della Azienda USL competente e della Regione Abruzzo, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura. Sono fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1

#### Oggetto

1. Per l'anno 2019 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie termali di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
  - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo ed in favore di pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

### Art. 2

#### Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

#### *(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. La Struttura si impegna ad erogare, per l'annualità 2019, le sole prestazioni sanitarie termali autorizzate ed accreditate con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo complessivo annuale, il tetto di spesa lordo di euro € .....
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa, di cui al punto precedente, assegnato alla struttura non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.
- 3.

### Art. 3

#### Condizioni di erogabilità delle prestazioni

#### *(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nel rispetto:
  - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii., e DPCM 12 gennaio 2017(LEA);
  - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997, della L.R. n. 32 /2007 e ss.mm.ii., dal Decreto del Commissario ad Acta n. 55/2016 e da appositi accordi, così come previsto all'art. 4, comma 4, della legge n. 323/2000;
  - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
  - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 2;
  - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2014-2016;
  - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 e ss. mm. e ii., nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.



#### Art. 4

##### Criteri di ripartizione della spesa preventivata

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni, le parti convengono che il relativo tetto massimo complessivo annuale di cui all'art. 2 è assegnato relativamente alla produzione riferita ai mesi di effettiva attività, per i quali si riconosce la possibilità di oscillabilità del tetto mensile nel limite del 30%, fermo restando l'invalicabilità del budget annuale per ciascuno degli anni di riferimento.

#### Art 5

##### Modalità di erogazione delle prestazioni

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della struttura.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

#### Art. 6

##### Ulteriori obblighi della Struttura

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. La Struttura si impegna:
  - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico", ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
  - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
  - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
  - a trasmettere al CUP Aziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali e regionali secondo quanto verrà specificato dall'Amministrazione regionale;
  - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico;
2. La struttura si obbliga a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli art. 9 e 11 e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici, alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura delle informazioni di seguito dettagliate:
  - a) Comunicazione di presa in carico del paziente, completa di impegnativa della richiesta entro le 24 ore.
  - b) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero di pazienti trattati a carico del S.S.N., distinto per tipologia.



**Art. 7****Documentazione relativa agli utenti**

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
  - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
  - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

**Art. 8****Personale della Struttura e requisiti di compatibilità****(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)**

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 1 della L. 662/96 e ss. mm. e ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Salute e Welfare. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

**Art. 9****Obblighi informativi della Struttura**

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 11, il file di produzione (File E) relativo alle prestazioni di assistenza termale, come disciplinato dalla normativa regionale.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto.
3. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
  - il valore dell'importo fatturato;
  - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
4. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (gestionali NSIS e Sistema Tessera Sanitaria file art. 50) e regionali in materia;
5. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni. L'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di



risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.

6. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 6.
7. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alle corrispondenti prestazioni termali erogate.

#### Art. 10

##### Controlli di appropriatezza e congruità

##### *(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata.
3. L' A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 11 secondo le modalità previste dall'art. 12.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 11 punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
  - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
  - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
    - a) le generalità degli intervenuti;
    - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
    - c) le operazioni compiute;
    - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
 Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
  - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
  - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 4.
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.



### Art. 11

#### Modalità di fatturazione

##### *(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 2 e 3.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo ed extraregionali, distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 9.
5. L'A.S.L. acquisisce e verifica la regolarità del DURC e non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

### Art. 12

#### Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

##### *(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 11, avviene entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 4 del presente contratto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 10 e all'art 12 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 10 e 12 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal



novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 e ss. mm. e ii. ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

#### Art. 13

##### Tariffe

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe approvate dall'accordo 2016/2018 - Rep. Atti 18/CSR del 29/02/2017 - tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Commissione Salute e la Federterme.
2. Le parti convengono che le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono trattenute dalla struttura a titolo di anticipazione rispetto al budget annuale assegnato e non rappresentano pertanto una remunerazione aggiuntiva delle prestazioni;
3. In caso di incremento delle tariffe a seguito dell'eventuale approvazione del nuovo accordo nazionale e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, nei limiti complessivi del tetto di spesa stanziato dal predetto accordo per la regione Abruzzo e di conseguenza per ciascuna struttura proporzionalmente, nel rispetto della ripartizione tra i singoli stabilimenti termali di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n...../2019 avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete termale privata accreditata Anno 2019 - Approvazione dello Schema di Accordo negoziale e relativi tetti massimi di spesa".

#### Art. 14

##### Cessione dei crediti

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 11 punto 7. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.

#### Art. 15

##### Incedibilità del contratto

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

#### Art. 16

##### Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
2. Le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste nel contratto.



## Art. 17

### Risoluzione del contratto

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
  - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
  - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 10, 12;
  - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 9;
  - la cessione del presente contratto di cui all'art. 15;
  - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
  - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 6;
  - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12, reiterata per non più di tre volte;
  - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 3 comma 1 e 2;
  - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011;
  - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 10, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

## Art. 18

### Controversie

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

## Art. 19

### Clausola di salvaguardia

*(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)*

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

## Art. 20

### Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, alle norme finanziarie, contabili e fiscali che regolano l'attività delle P.A. e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.



**Art. 21**  
**Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo  
Presidente della Giunta Regionale

\_\_\_\_\_

Per la Struttura

\_\_\_\_\_

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

\_\_\_\_\_

2. Lanciano, Vasto, Chieti

\_\_\_\_\_

3. Pescara

\_\_\_\_\_

4. Teramo

\_\_\_\_\_

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19.

Per la Struttura

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO 2A

## Dichiarazioni da presentare ai fini del contratto

**a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI:**

a1) per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese: certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure nonché i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011;

a2) per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese: Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit: certificazione di iscrizione al R.E.A.;

a3) per gli specialisti che esercitano l'attività in forma individuale: certificazione di iscrizione all'Ordine dei medici;

**b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE PREVISTI DALL'ART. 67 DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA**

b1) per gli enti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;

b2) per i soggetti iscritti al registro delle Imprese: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 85, comma 1 e 2, può essere contenuta nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;

**c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI DEI PROPRI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ** per i soggetti iscritti al registro delle Imprese i cui contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218); a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi di maggiore età;

**d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**, secondo le modalità di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rilasciata dal legale rappresentante dell'Erogatore;

**e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DEI CARICHI PENDENTI** dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore.

**f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GIÀ PREVISTO DAGLI ARTT.80 E 81 DEL DLGS 231/01**, come attualmente contemplato dal D.P.R. n.313/2002, che attesti l'inesistenza di sanzioni e misure cautelari comminate nei confronti della Società, tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

**g) ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE GESTORE** della previsione nello statuto societario dell'obbligo di autocertificazione, da parte di ciascun



socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n.412/1991;

**h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ** ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991 del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione.

